



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 223 della seduta del 23/5/2017.

Oggetto: Approvazione Intesa territoriale per gli investimenti, ai sensi dell' art. 10, comma 3 della legge 24/12/2012, n. 243 e s.m.i in materia di "Ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti locali"

Presidente o Assessore/i Proponente/i: ASSESSORE AL BILANCIO
Prof. Antonio Viscomi

Relatore (se diverso dal proponente): PRESIDENTE

Dirigente/i Generale/i: IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cella)

Dirigente/i Settore/i: IL DIRIGENTE
Dr.ssa S. Buonaiuto

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

| | | Giunta | Presente | Assente |
|---|------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1 | Gerardo Mario OLIVERIO | Presidente | X | |
| 2 | Antonio VISCOMI | Vice Presidente | | X |
| 3 | Carmela BARBALACE | Componente | X | |
| 4 | Roberto MUSMANNO | Componente | | X |
| 5 | Antonietta RIZZO | Componente | X | |
| 6 | Federica ROCCISANO | Componente | | X |
| 7 | Francesco ROSSI | Componente | X | |
| 8 | Francesco RUSSO | Componente | X | |

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

- l'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante "disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", prevede che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge;
- l'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ed in particolare:
 - il comma 1 dispone che il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo e dalla legge dello Stato;
 - il comma 2 dispone che, in attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;
 - il comma 3 prevede che le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione;
 - il comma 4 prevede che le richiamate operazioni di indebitamento e di investimento, realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, fermo restando il rispetto del saldo di cui al richiamato articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 21 febbraio 2017, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 59 del 11/03/2017, ha disciplinato, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della legge 243/2012, i criteri e le modalità di attuazione del medesimo articolo 10 in materia di "Ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti locali", ivi incluse le modalità di attuazione del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- l'articolo 2 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21, regola le intese regionali specificando che le stesse "*disciplinano le operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento o utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Le operazioni di cui al periodo precedente devono assicurare, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione*";

Preso atto che al fine di dare l'avvio all'intesa per l'anno 2017, garantire il massimo coinvolgimento delle Autonomie locali e prendere atto delle esigenze delle stesse, è stato effettuato uno primo incontro tra i vertici politici della regione e i rappresentanti dell'Anci Calabria e dell'UPI regionale in data 7 marzo 2017;

Preso atto, altresì, che in data 14 marzo 2017, la Regione ha avviato il procedimento per l'intesa regionale per la presentazione delle richieste di spazi finanziari da parte delle Autonomie locali a valere sul pareggio di bilancio 2017, ai sensi dell'articolo 10 della legge 243/2012, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'avviso relativo all'avvio dell'iter "dell'intesa regionale ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 21/02/2017, n. 21, per la realizzazione di operazioni di investimento finanziate con operazioni di indebitamento o con risultati di amministrazione degli esercizi precedenti", corredato dai modelli necessari per effettuare le richieste di acquisizione di spazi finanziari o la comunicazione della cessione di spazi finanziari, e comunicando l'avvenuto avvio dell'iter dell'Intesa di cui trattasi anche sull'apposito sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto che nel citato avviso, e in base agli accordi intercorsi con i rappresentanti dei vertici dell'Anci e dell'Upi, la Regione nell'assicurare il rispetto del saldo di equilibrio del complesso degli Enti territoriali, compresa la Regione stessa, per l'intero arco temporale dell'Intesa, tenendo prioritariamente conto delle modalità di recupero indicate dagli enti che cedono spazi e tenendo conto, se compatibili, di quelle indicate dagli enti che acquisiscono gli spazi medesimi. ha disposto che:

"La Regione Calabria destina prioritariamente gli spazi finanziari che si renderanno disponibili, ad esclusione di quelli eventualmente ceduti dalla Regione Calabria ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del D.P.C.M., secondo le modalità previste ai commi 6 e 7, articolo 2, del D.P.C.M.:

- ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a mille abitanti;
- ai comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno dell'intesa, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente (qualora i processi di fusione si siano conclusi entro il 1° gennaio del 2017);
- agli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;
- agli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione.

Nel caso in cui residuino ulteriori spazi da ripartire dopo l'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 6 e 7, gli stessi saranno ripartiti, soddisfatta la richiesta di ciascun ente meglio classificato, a favore degli enti territoriali che presentano la maggiore incidenza del fondo cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal pre-consuntivo dell'anno precedente.

Gli Enti che cedono spazi finanziari devono indicare nella richiesta tempi e modalità di miglioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può superare il 50%.

Analogamente, gli enti che acquisiscono spazi finanziari devono indicare nella richiesta tempi e modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può essere inferiore al 50%.

La Regione, ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 del D.P.C.M., al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici di seguito individuati, può concedere spazi finanziari ai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che:

- siano in regola, alla data del 15 aprile 2017, con i versamenti del canone relativo al servizio idrico erogato dalla Regione antecedentemente all'anno 2005 e/o con i versamenti della tariffa relativa ai rifiuti solidi urbani degli anni 2013, 2014 e 2015;
- ovvero, alla data del 15 aprile 2017, abbiano rateizzato il debito relativo al canone relativo al servizio idrico erogato dalla Regione antecedentemente all'anno 2005 e il debito della tariffa relativa ai rifiuti solidi urbani degli anni 2013, 2014 e 2015, e che abbiano regolarmente pagato le singole rate oggetto delle rateizzazioni sottoscritte;
- dispongano di progetti esecutivi, corredati del cronoprogramma delle spese di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi di cronoprogramma di spesa e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione.

La Regione Calabria individua quali Settori strategici del proprio territorio, prioritariamente, quelli oggetto di investimenti finalizzati alla "depurazione" e di interventi progettuali tesi a ridurre il "rischio sismico", e in via residuale quelli oggetto di interventi finanziati con le risorse dei Fondi strutturali comunitari o del Fondo sviluppo e coesione";

Tenuto conto che a seguito di ciò, entro il termine inderogabile del 30 aprile 2017:

- sono pervenute richieste di spazi finanziari di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2 del D.P.C.M N.21 del 21/02/2017 da parte dei Comuni indicati nell'allegato 1 compiegato alla presente;
- non è pervenuta alcuna comunicazione di cessione di spazi finanziari da parte di nessun ente territoriale;
- Non è pervenuta alcuna richiesta o comunicazione da parte delle Province e della Città metropolitana di Reggio Calabria;

Preso atto, quindi, che le richieste di spazi finanziari avanzate ai sensi del comma 6 dell'art 2 del DPCM D.P.C.M n. 21 del 21/02/2017 non possono trovare accoglimento in quanto nessun ente territoriale regionale ha comunicato la cessione di spazi finanziari, e che quindi non è possibile rideterminare il saldo di cui all'articolo 9, comma 1, dei Comuni che hanno richiesto spazi finanziari ai sensi dell'art.2, commi 6 e 7, del D.P.C.M n. 21 del 21/02/2017;

Considerato che la Regione Calabria, ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 del D.P.C.M n. 21 del 21/02/2017, al fine di favorire prioritariamente gli investimenti nei settori strategici individuati nell'avviso di Intesa, si è determinata a concedere spazi finanziari ai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che avessero i requisiti indicati nell'avviso stesso, per come su indicato;

Tenuto conto che a seguito della pubblicazione dell'avvio dell'iter dell'Intesa, entro il termine inderogabile del 30 aprile 2017 sono pervenute richieste di spazi finanziari di cui al comma 8 del DPCM N.21 del 21/02/2017 da parte dei Comuni indicati nell'allegato 2 accluso alla presente

Valutato che nell'ambito delle richieste su indicate solo due Comuni (LAINO CASTELLO e MIGLIERINA) hanno attestato di possedere i requisiti indicati nell'avviso di Intesa in quanto presentano una popolazione al di sotto del mille abitanti e sono in regola, alla data del 15 aprile 2017, con i versamenti dei canoni richiesti.

Tenuto conto che, visti i contenuti dell'avviso di Intesa pubblicato in data 14 aprile 2017 in merito alla possibile cessione di spazi finanziari ai sensi dell'art.2, comma 8, del D.P.C.M in questione, e valutata l'esiguità delle domande ricevute e degli importi richiesti, il rappresentante dell'ANCI ha fortemente sottolineato l'importanza di garantire l'effettuazione degli investimenti seppure in Settori non individuati come strategici per l'Amministrazione regionale;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di aderire alle richieste del rappresentante dell'Anci e considerata la necessità di garantire gli investimenti negli enti di ridotte dimensioni, si ritiene necessario approvare l'Intesa sottoscritta in data 22 maggio 2017 tra il rappresentante dell'ANCI e il rappresentante regionale allegata alla presente, per farne parte integrante e sostanziale (allegato 3);

Ritenuto opportuno che il dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, ai sensi dell'art 2, commi 9 e 15 del D.P.C.M 21 febbraio 2017, n. 21 comunichi, entro i termini ivi indicati, i saldi obiettivo rideterminati ai Comuni interessati e al Ministero dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243

Visti gli allegati n.1, n. 2 e n. 3 parte integrante e sostanziale della presente;

Preso atto

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che la presente deliberazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio, Prof. Antonio Viscomi, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. di approvare, ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.C.M 21 febbraio 2017, n.21, "l'Intesa regionale ai sensi dell'art. 2 del d.p.c.m n. 21 del 21/2/2017, per la realizzazione di operazioni di investimento

finanziate con operazioni di indebitamento o con risultati di amministrazione degli esercizi precedenti" allegata alla presente;

2. di demandare al Dipartimento Bilancio, patrimonio e finanze le attività di cui all'art 2, comma 9 del D.P.C.M 21 febbraio 2017, n. 21 da svolgersi entro i termini indicati al comma 15 del medesimo articolo;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale a cura della Segreteria di Giunta ai sensi del paragrafo 4.1 dell'allegato 4/1 al decreto legislativo 118/2011, ai fini della dovuta comunicazione;
4. di comunicare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al Collegio dei Revisori dei Conti;
5. di trasmettere, su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la presente delibera al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.lgs 14.3.2013, n. 33 nonché per garantire l'obbligatoria divulgazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione sezione "Trasparenza, valutazione e merito";
6. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE

